

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus
03	IMPOSTE DIRETTE - Redditi diversi - Plusvalenze immobiliari
04	ACCERTAMENTO - Dichiarazioni - Certificazione dei sostituti d'imposta - Certificazione Unica - Modello 2025
	AGEVOLAZIONI
06	AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
	LAVORO
07	LAVORO SUBORDINATO - Assunzioni agevolate
09	LAVORO SUBORDINATO - Assunzioni agevolate
11	Leggi In evidenza

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus - Comunicazione di opzione per sconto e cessione - Spese sostenute nel 2022 - Crediti "in attesa di accettazione" - Fusione per incorporazione (risposte interpello Agenzia delle Entrate 13.5.2025 n. 130 e 14.5.2025 n. 134)

Con le risposte ad interpello 13.5.2025 n. [130](#) e 14.5.2025 n. [134](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alle modalità di utilizzo dei crediti d'imposta derivanti da spese sostenute per interventi "edilizi" per le quali, in luogo della detrazione fiscale spettante, il committente ha optato per la cessione o lo "sconto sul corrispettivo", ai sensi dell'[art. 121](#) del DL 34/2020.

Crediti "in attesa di accettazione"

Nella risposta [130/2025](#) è stato analizzato il caso di un contribuente che nel 2022 ha sostenuto spese relative ad interventi che danno diritto al *superbonus*, di cui all'[art. 119](#) del DL 34/2020.

In relazione a dette spese 2022, in luogo della detrazione spettante in capo al committente, si è provveduto ad esercitare l'opzione per la cessione del credito ai sensi dell'[art. 121](#) co. 1 lett. b) del DL 34/2020 a favore di un istituto di credito e detti crediti d'imposta risultano ancora "*in attesa di accettazione*".

L'Amministrazione precisa che, fino a quando i crediti d'imposta permangono nello stato "*in attesa di accettazione*" da parte del cessionario, l'originario titolare del beneficio fiscale non può fruirne in alcun modo.

Affinché il committente/cedente possa beneficiare della detrazione fiscale nella propria dichiarazione dei redditi, infatti, è necessario che i crediti vengano rifiutati dal cessionario, in quanto soltanto allora torneranno nella disponibilità del cedente.

L'Agenzia delle Entrate è estranea al rapporto di natura privatistica che intercorre tra cedente e cessionario, motivo per cui non può né sostituirsi al cessionario accettando o rifiutando i crediti, né può annullare le comunicazioni di opzione di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020 sulla base di richieste unilaterali.

Detrazione in dichiarazione con crediti rifiutati

Quando i crediti sono rifiutati dal cessionario, il cedente, che risulta essere anche il beneficiario della detrazione fiscale, può fruire del *superbonus* per le spese sostenute nel 2022 integrando le dichiarazioni trasmesse relative ai redditi degli anni 2022 e 2023 (modelli REDDITI 2023 e 2024) per poter beneficiare delle prime due rate di detrazione (per le spese sostenute nel 2022 il *superbonus* è ripartito in 4 quote annuali di pari importo).

Ripartizione decennale del superbonus per spese 2022

In relazione alle spese sostenute nel 2022 che danno diritto al *superbonus*, l'[art. 119](#) co. 8-quinquies del DL 34/2020 consente di scegliere di ripartire la detrazione in dieci quote annuali di pari importo, in luogo delle quattro ordinarie.

L'opzione per la "spalmatura" decennale del *superbonus* doveva essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 (modello REDDITI 2024 o 730/2024), e non è più possibile ricorrere a questi fini all'istituto della dichiarazione integrativa.

Operazione di fusione per incorporazione

Sempre in materia di opzioni derivanti da interventi "edilizi", nella risposta [134/2025](#), l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che l'operazione straordinaria di fusione per incorporazione non configura una ulteriore cessione del credito.

Di conseguenza, l'incorporante può utilizzare i crediti dell'incorporata senza alcuna comunicazione, limitandosi a compilare (l'incorporante) il modello F24 secondo le indicazioni fornite dalla stessa Agenzia nelle risposte ad interpello 24.1.2023 n. [153](#), 16.2.2023 n. [218](#) e 27.7.2023 n. [397](#) e dal principio di diritto 15.11.2024 n. [4](#).

Quando, diversamente, non è l'incorporante che vuole compensare i propri debiti utilizzando i crediti d'imposta nel cassetto fiscale dell'incorporata, ma è un soggetto terzo (cessionario dei crediti dell'incorporata in base ad un accordo quadro stipulato *ante* fusione), l'incorporante deve comunicare all'Agenzia delle

Entrate di voler cedere al soggetto terzo i crediti che sono in capo all'incorporata rivolgendosi al Settore Gestione tributi della Direzione Centrale Servizi Fiscali della Divisione Servizi dell'Agenzia delle Entrate, quale struttura deputata al trasferimento dei crediti di imposta presenti sulla Piattaforma Cessione Crediti.

Potrà quindi essere inviata una PEC all'indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it specificando, nel campo "oggetto" del messaggio, la Direzione ed il Settore destinatari della email.

art. 119 DL 19.5.2020 n. 34

Risposta interpello Agenzia Entrate 13.5.2025 n. 130

Risposta interpello Agenzia Entrate 14.5.2025 n. 134

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Riqualificazione energetica - Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo" - Zeni A.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Superbonus" - Zeni A.

IMPOSTE DIRETTE

Redditi diversi - Plusvalenze immobiliari - Operazioni immobiliari concernenti diritti reali - Novità della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) - Distinzione tra cessione o costituzione del diritto reale (risposte interpello Agenzia delle Entrate 13.5.2025 n. 129 e 14.5.2025 n. 133)

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, il 13 ed il 14.5.2025, due risposte ad interpello da cui emergono con evidenza le criticità scaturenti dalla nuova formulazione dell'[art. 67](#) del TUIR, introdotta dalla legge di bilancio 2024 ([art. 1](#) co. 92 della L. 213/2023).

Novità relative alle plusvalenze immobiliari e redditi diversi introdotte dall'1.1.2024

La nuova versione dell'[art. 67](#) co. 1 del TUIR, applicabile dall'1.1.2024 e risultante dopo l'intervento di modifica operato dalla L. [213/2023](#), ha ridefinito i rapporti tra le lettere h) e b) del medesimo articolo, disponendo l'applicazione di un diverso regime impositivo per gli atti di:

- cessione a titolo oneroso di beni immobili e di diritti reali immobiliari, che continuano a ricadere nella lett. b) dell'[art. 67](#) del TUIR, generando plusvalenze imponibili alle condizioni previste da tale norma;
- "concessione in usufrutto" e "costituzione degli altri diritti reali di godimento", che rientrano nella lett. h) e, quindi, generano redditi diversi a prescindere dal periodo di possesso precedente e dalla natura dell'immobile ceduto.

Criticità della nuova formulazione

Il legislatore, quindi, non solo ha deciso di conservare il termine atecnico di "concessione", riferito al diritto di usufrutto, lasciando irrisolti i dubbi già sorti in passato, ma ha fondato il "nuovo" discrimine tra lettera b) e lettera h) dell'[art. 67](#) sulla distinzione tra:

- "cessione di diritti reali"
- e "costituzione" dei medesimi.

Tuttavia, se, dal punto di vista semantico, la differenza tra costituzione di un diritto reale e cessione del medesimo può apparire chiara, dal punto di vista giuridico, invece, questi due concetti risultano sfumati e - in particolare ove applicati ai diritti reali - difficili da distinguere in modo chiaro.

L'ambiguità della nuova formulazione trova riscontro nei primi documenti di prassi con cui l'Amministrazione finanziaria è chiamata a risolvere gli interrogativi dei contribuenti e, di riflesso, dei professionisti che li assistono nella valutazione delle operazioni immobiliari.

In particolare, con due risposte a interpello, l'Agenzia delle Entrate ha risposto agli interrogativi posti dai contribuenti, concernenti la riconducibilità nella lettera h) o b) dell'[art. 67](#) delle seguenti fattispecie:

- cessione della proprietà superficiale di un fabbricato, da parte del pieno proprietario, che conserva la titolarità del suolo ([art. 952](#) co. 2 c.c.);
- vendita, da parte dei pieni proprietari (in comunione) di un immobile abitativo e relativa pertinenza, con acquisto in capo ad uno degli acquirenti dell'usufrutto e della nuda proprietà in capo all'altro.

Cessione della proprietà superficiale

Con la risposta ad interpello 13.5.2025 n. [129](#), l'Agenzia delle Entrate ha affermato che ricade nella lettera h) dell'[art. 67](#) del TUIR l'atto (stipulato nel 2024) con cui il pieno proprietario (nel caso di specie, un'associazione sportiva dilettantistica, qualificata come ente non commerciale) cede la sola proprietà superficiale ([art. 952](#) co. 2 c.c.) del fabbricato edificato sul terreno, mantenendo la titolarità del suolo.

Secondo l'Amministrazione, infatti, rientra nella lettera h):

- non solo l'atto con cui il pieno proprietario costituisce, a favore di un terzo, il diritto di "fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione", contemplato dall'[art. 952](#) co. 1 c.c.;

- ma anche l'atto, previsto dall'[art. 952](#) co. 2 c.c., con cui il pieno proprietario aliena la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo (c.d. "proprietà superficiaria").

Entrambe le situazioni, secondo l'Agenzia, integrano una "costituzione" del diritto reale, in quanto con essi il pieno proprietario realizza la scissione tra proprietà del suolo e proprietà di ciò che vi è edificato. Per questo motivo, entrambi gli atti non possono, secondo l'Amministrazione, rientrare nella lett. b) dell'art. 67.

Di conseguenza, l'atto di cessione della proprietà superficiaria, realizzato dal pieno proprietario, risulta imponibile a prescindere dal quinquennio e dall'originario acquisto per successione e non si può applicare l'imposta sostitutiva del 26%.

Vendita dell'appartamento con acquisto separato di nuda proprietà e usufrutto in capo agli acquirenti

Con la risposta ad interpello 14.5.2025 n. [133](#), l'Agenzia delle Entrate ha esaminato la tassazione dei corrispettivi percepiti da due coniugi, titolari di un'abitazione (A/2) con cantina pertinenziale (C/2), per la vendita di tali immobili, realizzata a favore di due soggetti che acquistano:

- l'uno, la nuda proprietà;
- l'altro, l'usufrutto dei due immobili.

Secondo l'Agenzia, la cessione della nuda proprietà postula una preliminare costituzione del diritto di usufrutto, sicché le due componenti dell'atto andrebbero autonomamente assoggettate ad imposizione (come avviene nel diverso contesto dell'imposta di registro ai fini dell'applicazione dell'[art. 21](#) del DPR 131/86).

Di conseguenza:

- la costituzione dell'usufrutto va ricondotta alla lettera h) dell'[art. 67](#) del TUIR e produce redditi diversi a prescindere dal quinquennio;
- la cessione della nuda proprietà, invece, ricade nella lettera b) del medesimo art. 67 e produce plusvalenze tassabili solo se realizzata entro 5 anni dall'acquisto.

art. 67 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 14.5.2025 n. 133

Il Quotidiano del Commercialista del 15.5.2025 - "Doppio binario per usufrutto e nuda proprietà dell'immobile ceduti a soggetti diversi" - Mauro - Sanna

Il Sole - 24 Ore del 15.5.2025, p. 37 - "" - Gavelli G.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Diritto di superficie" - Latorraca S.

Il Quotidiano del Commercialista del 5.3.2018 - "Costituzione e cessione di usufrutto producono plusvalenze diverse" - Mauro

Il Quotidiano del Commercialista del 14.5.2025 - "Costituzione del diritto di superficie tassata con IRPEF progressiva" - Mauro - Sanna

ACCERTAMENTO

Dichiarazioni - Certificazione dei sostituti d'imposta - Certificazione Unica - Modello 2025 - Compensi corrisposti ai medici convenzionati con il SSN in regime forfetario o di vantaggio - Permanenza dell'obbligo di rilascio e di trasmissione delle Certificazioni Uniche (risposta interpello Agenzia delle Entrate 13.5.2025 n. 132)

Con la risposta a interpello 13.5.2025 n. [132](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le Aziende sanitarie che corrispondono compensi ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, i quali applicano il regime forfetario o il regime di vantaggio, permane l'obbligo di rilasciare la Certificazione Unica al percettore e di trasmetterla in via telematica all'Agenzia stessa.

Esonero dalla Certificazione Unica dal periodo d'imposta 2024

L'[art. 3](#) del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. "Adempimenti"), inserendo il co. 6-septies nell'[art. 4](#) del DPR 322/98, ha stabilito che i soggetti che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfetario (ex [art. 1](#) co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex [art. 27](#) del DL 98/2011, c.d. "contribuenti minimi"), sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica al percettore e dalla sua trasmissione all'Agenzia delle Entrate.

Tali esoneri si applicano per la prima volta in relazione alle Certificazioni Uniche 2025 relative ai compensi corrisposti nel 2024.

Esonero dalla fatturazione elettronica per i medici convenzionati con il SSN

In relazione ai medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e ai pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (SSN), l'Azienda sanitaria che corrisponde i compensi professionali emette un apposito foglio di liquidazione (c.d. "cedolino") che, ai sensi dell'[art. 2](#) del DM 31.10.74, deve contenere tutti gli elementi previsti dall'[art. 21](#) del DPR 633/72 e quindi "tiene luogo della fattura".

Il rilascio di tali "cedolini" sostitutivi della fattura comporta l'esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica (si vedano la ris. Agenzia delle Entrate 25.11.2015 n. [98](#) e la risposta a interpello 26.8.2021 n. [558](#)).

Rapporto tra esonero dalla Certificazione Unica e fatturazione elettronica

L'esonero dalla Certificazione Unica introdotto dal DLgs. [1/2024](#) è giustificato dal fatto che, dall'1.1.2024, tutti i contribuenti che applicano il regime forfetario o il regime di vantaggio sono obbligati all'emissione delle fatture in formato elettronico e l'Agenzia delle Entrate può quindi ricavare da esse le relative informazioni reddituali (cfr. circ. 11.4.2024 n. [8](#), § 3.1).

Pertanto, come affermato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello [132/2025](#), in assenza di fatturazione elettronica non è applicabile l'esonero dalla Certificazione Unica, in quanto viene meno la possibilità di acquisire i dati reddituali relativi alle prestazioni svolte tramite il Sistema di interscambio (SDI).

Le Aziende sanitarie che erogano compensi a medici convenzionati in regime forfetario o di vantaggio, con emissione degli appositi "cedolini" sostitutivi delle fatture, devono quindi continuare ad assolvere gli obblighi relativi al rilascio e all'invio delle Certificazioni Uniche.

Modalità di compilazione delle Certificazioni Uniche 2025

Con riferimento alla compilazione della Certificazione Unica 2025 in relazione ai compensi corrisposti ai suddetti medici nel 2024, l'Agenzia delle Entrate ritiene corretta l'esposizione degli stessi al punto 7 della certificazione relativa ai redditi di lavoro autonomo, con l'indicazione al punto 6 del codice 25, istituito quest'anno per indicare le somme corrisposte ai soggetti aderenti al regime forfetario, che non richiedono il rilascio di una fattura elettronica, come ad esempio l'indennità di maternità (stante la soppressione del precedente codice 24).

Impostazione analoga deve ritenersi applicabile con riferimento ai contribuenti in regime di vantaggio, in relazione al nuovo codice 26.

Invio tardivo o correttivo delle Certificazioni Uniche 2025

In considerazione dell'obiettivo incertezza interpretativa e del fatto che i termini sono ormai scaduti, in attuazione dell'[art. 10](#) della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), l'Agenzia delle Entrate ha previsto la disapplicazione delle sanzioni nel caso di:

- invio tardivo delle Certificazioni Uniche 2025;
- ovvero invio di Certificazioni Uniche 2025 a rettifica di quelle già inviate, laddove destinate a fornire i dati sopra indicati.

art. 2 DM 31.10.1974 Ministero delle Finanze

art. 3 DLgs. 8.1.2024 n. 1

art. 4 DPR 22.7.1998 n. 322

Risposta interpello Agenzia Entrate 13.5.2025 n. 132

Risoluzione Agenzia Entrate 25.11.2015 n. 98

Risposta interpello Agenzia Entrate 26.8.2021 n. 558

Il Quotidiano del Commercialista del 14.5.2025 - "Resta l'obbligo delle CU per i medici forfetari convenzionati col SSN" - Negro

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Regimi contabili e fiscali - Regime forfetario per gli autonomi (L. 190/2014)" - Rivetti P.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Certificazione Unica" - Negro M.

Agevolazioni**AGEVOLAZIONI FISCALI**

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Credito d'imposta per investimenti in beni materiali 4.0 relativi al 2025 - Novità della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) - Procedura di prenotazione e nuovo modello di comunicazione (DM 15.5.2025)

Con il [DM 15.5.2025](#), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito il nuovo meccanismo di prenotazione per il credito d'imposta 4.0 relativo agli investimenti effettuati nel 2025 (o nel termine "lungo" del 30.6.2026 con prenotazione), riconosciuto nel limite massimo delle risorse di 2,2 miliardi di euro.

Ambito applicativo

Il nuovo DM reca il contenuto, le modalità e i termini di invio dell'allegato modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi di cui all'[art. 1](#) co. 1057-bis della L. 30.12.2020 n. 178, effettuati dall'1.1.2025 al 31.12.2025, ovvero entro il 30.6.2026 a condizione che, entro la data del 31.12.2025, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, ai fini della prenotazione delle risorse di cui all'[art. 1](#) co. 446 della L. 30.12.2024 n. 207, pari a 2,2 miliardi di euro.

Le disposizioni del nuovo DM si applicano, per espressa previsione, anche agli investimenti già comunicati con data di ultimazione successiva al 31.12.2024, per i quali, entro tale data, non risulta verificata l'accettazione dell'ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Nuovo modello di comunicazione

Il nuovo modello di comunicazione, [allegato](#) al decreto, è composto da:

- un frontespizio, per l'indicazione dei dati identificativi dell'impresa e della tipologia di comunicazione;
- una sezione per l'indicazione delle informazioni sugli investimenti in beni materiali di cui all'allegato A alla L. [232/2016](#) e l'importo del credito d'imposta.

Con un successivo decreto direttoriale saranno individuati i termini a decorrere dai quali il nuovo modello entra in vigore e sarà disponibile in formato editabile per la trasmissione, solo in via telematica, attraverso i servizi informatici del GSE.

Procedura di prenotazione

Viene richiesta la presentazione di tre comunicazioni:

- una comunicazione preventiva, da trasmettere, comunque entro il 31.1.2026, indicando l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e il relativo credito d'imposta prenotato. L'ordine cronologico di invio di tali comunicazioni determina la priorità nella prenotazione delle risorse;
- una comunicazione preventiva con indicazione dell'acconto. In particolare, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione preventiva, l'impresa trasmette nuovamente il modello con l'indicazione della data e dell'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione;
- una comunicazione di completamento degli investimenti, da presentare entro il 31.1.2026 per gli investimenti ultimati entro il 31.12.2025 o entro il 31.7.2026 per quelli ultimati al 30.6.2026.

In caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettando l'ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.

Il MIMIT invia all'Agenzia delle Entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l'elenco delle imprese relativo al mese precedente, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni preventive, con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.

Il credito sarà utilizzabile dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all'Agenzia.

Imprese che hanno già presentato la "vecchia" comunicazione per investimenti 2025

L'art. 2 co. 6 del DM 15.5.2025 prevede una procedura specifica per le imprese che hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva e sia di completamento, tramite il modello previsto dal DM 24.4.2024, con data di ultimazione successiva al 31.12.2024 (quindi con ultimazione nel 2025).

Nello specifico, viene previsto che per le imprese che, alla data di pubblicazione del decreto (15.5.2025), hanno comunicato con il modello di cui all'allegato 1 al DM 24.4.2024 investimenti ex [art. 1](#) co. 446 della L. 207/2024, in via preventiva o di completamento, ai fini della prenotazione delle risorse rileva l'ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo DM, trasmettano il nuovo modello di comunicazione in via preventiva (ovvero di completamento).

In altri termini, le imprese che, in relazione agli investimenti 2025, hanno già presentato la comunicazione preventiva con il "vecchio" modello dovranno ripresentare la comunicazione con il nuovo modello entro il 14.6.2026 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo DM) al fine di mantenere l'ordine cronologico della comunicazione già trasmessa.

Le imprese dovranno comunque adempiere agli obblighi di conferma dell'acconto e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti.

Le imprese che non si adeguano entro il suddetto termine devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo il "vecchio" DM.

Investimenti esclusi dal meccanismo di prenotazione

Per gli investimenti per i quali al 31.12.2024 risulta verificata la "prenotazione" (con ordine e acconto minimo del 20%), si applicano invece le disposizioni di cui al precedente DM 24.4.2024, essendo quindi esclusi dal nuovo meccanismo di prenotazione.

Sul punto, nel sito del MIMIT viene affermato che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DM 24.4.2024:

- per gli investimenti completati nel 2024;
- per gli investimenti completati nel 2025 e per i quali al 31.12.2024 risulta verificata l'accettazione dell'ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

In tali casi il "vecchio" modello va quindi inviato:

- sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti effettuati dal 30.3.2024;
- esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dall'1.1.2023 al 29.3.2024.

art. 1 co. 446 L. 30.12.2024 n. 207

art. 1 co. 447 L. 30.12.2024 n. 207

art. 1 co. 448 L. 30.12.2024 n. 207

DM 15.5.2025 Ministero delle Imprese e del made in Italy

Il Quotidiano del Commercialista del 16.5.2025 - "Bonus 4.0 per il 2025 secondo l'ordine cronologico delle comunicazioni preventive" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 16.5.2025, p. 37 - "Tre comunicazioni per ottenere i crediti di Transizione 4.0" - Gaiani L. Il

Sole - 24 Ore del 16.5.2025, p. 37 - "I percorsi tortuosi della semplificazione" - Lenzi R.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus investimenti in beni strumentali" - Alberti P.

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

Assunzioni agevolate - Incentivi all'assunzione di giovani - Novità del DL 60/2024 (c.d. DL "Coesione-Lavoro") - Istruzioni operative (circ. INPS 12.5.2025 n. 90)

Con la circ. 12.5.2025 n. [90](#), l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del *bonus* giovani ex [art. 22](#) del DL 60/2024, attuato con il DM [11.4.2025](#).

Datori di lavoro

L'incentivo è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Lavoratori

L'incentivo spetta per i soggetti (operai, impiegati o quadri) che, alla data dell'evento incentivato:

- non abbiano compiuto il 35° anno di età;
- non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

Assetto e misura dell'incentivo

L'incentivo consiste in un esonero contributivo del 100% per un massimo di 24 mesi, esclusi i premi e contributi INAIL e specifiche contribuzioni, e spetta:

- per le assunzioni effettuate dall'1.9.2024 al 31.12.2025, con limite massimo di esonero di 500,00 euro;

- ai datori di lavoro privati che, dal 31.1.2025 (purché la domanda di riconoscimento dell'esonero venga effettuata prima di procedere all'assunzione/trasformazione) al 31.12.2025, assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (il limite massimo è di 650,00 euro).

L'incentivo:

- spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, nonché per i rapporti di lavoro *part-time*, i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. [142/2001](#) e le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (ancorché la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato);
- non riguarda i rapporti di lavoro domestico, di apprendistato e intermittente.

Condizioni

Il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato al rispetto sia dei principi generali previsti dall'[art. 31](#) del DLgs. 150/2015 sia di quanto previsto dall'[art. 1](#) co. 1175 della L. 296/2006 (tra cui la regolarità contributiva), nonché al rispetto dei presupposti specificamente previsti per la misura dall'[art. 22](#) del DL 60/2024 e dal DM 11.4.2025.

Inoltre, per il solo esonero previsto per le assunzioni/trasformazioni effettuate nella ZES è previsto il rispetto delle condizioni generali in materia di aiuti di Stato.

Cumulabilità

L'incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

La misura è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'[art. 4](#) del DLgs. 216/2023, nonché con l'esonero ex [art. 5](#) della L. 162/2021 per il datore in possesso della "Certificazione della parità di genere".

Domanda

Il datore di lavoro richiedente deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione all'agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza *on line*, disponibile dal 16.5.2025 sul sito dell'Istituto, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione - Articolo 22- Giovani".

La domanda di riconoscimento dell'esonero per i giovani nella ZES con importo maggiorato di 650,00 euro può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso, mentre nel restante caso la domanda potrà essere presentata anche per i rapporti già in corso.

Ricevuta la domanda telematica, l'INPS provvede a:

- calcolare l'ammontare del beneficio spettante;
- consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato (per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l'agevolazione richiesta);
- fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse, un riscontro di accoglimento della domanda;
- procedere, nei casi previsti, alla registrazione dell'agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Se la domanda riguarda:

- un'assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l'esito di accoglimento viene fornito mediante comunicazione in calce al modulo di domanda;
- un'assunzione (o trasformazione) non ancora effettuata, l'INPS calcola l'ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione tramite PEC (o email), e una notifica nell'area "MyINPS", invitando il soggetto interessato a provvedere all'instaurazione del rapporto di lavoro e alla trasmissione della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni (la domanda sarà accolta solo in presenza di tale comunicazione).

La domanda verrà accolta solo in caso di sufficiente capienza di risorse per tutta la durata dell'incentivo.

Fruizione

Le istruzioni per la compilazione dei flussi UniEmens e per il recupero degli arretrati sono dettate nella circ. INPS [90/2025](#) in commento.

art. 22 DL 7.5.2024 n. 60

DM 11.4.2025 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Circolare INPS 12.5.2025 n. 90

Il Quotidiano del Commercialista del 14.5.2025 - "Per il bonus giovani nella ZES ulteriori condizioni da rispettare" - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 14.5.2025, p. 41 - "Bonus donne in zona Zes solo per nuove assunzioni" - Cannioto - Maccarone

Italia Oggi del 14.5.2025, p. 35 - "Zes, bonus soltanto per il futuro" - Cirioli

Guide Eutekne - Previdenza - "Assunzioni agevolate - Incentivo assunzione under 35" - Silvestro D.

LAVORO SUBORDINATO

Assunzioni agevolate - Esonero contributivo per l'assunzione di donne - Bonus Donne - Novità del DL 60/2024 (c.d. DL "Coesione-Lavoro") - Istruzioni operative (circ. INPS 12.5.2025 n. 91)

Con la circ. 12.5.2025 n. [91](#), l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del *bonus* donne ex [art. 23](#) del DL 60/2024, attuato con l'ulteriore DM [11.4.2025](#).

Datori di lavoro

L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi quelli del settore agricolo.

Assetto e ambito applicativo

L'incentivo consiste in un esonero contributivo del 100% (esclusi i premi e contributi INAIL e specifiche contribuzioni), nel limite massimo di 650,00 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice, in caso di assunzione effettuata:

- dall'1.9.2024 al 31.12.2025 di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti (la durata massima dell'esonero è di 24 mesi);
- dal 31.1.2025 (purché la domanda di riconoscimento dell'esonero venga effettuata prima di procedere all'assunzione) al 31.12.2025 di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (l'esonero ha una durata massima di 24 mesi);
- dall'1.9.2024 al 31.12.2025 di donne occupate nelle professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna (l'esonero ha una durata massima di 12 mesi).

Rapporti di lavoro

L'incentivo può essere richiesto solo nel caso in cui l'assunzione avvenga con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche *part-time*. Sono agevolabili anche:

- i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della L. [142/2001](#);
- le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Sono esclusi invece:

- le assunzioni a tempo determinato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere;
- i rapporti di lavoro domestico, di apprendistato, di lavoro intermittente e le prestazioni di lavoro occasionale ex [art. 54-bis](#) del DL 50/2017.

Condizioni

Il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato al rispetto sia dei principi generali previsti dall'[art. 31](#) del DLgs. 150/2015 sia di quanto previsto dall'[art. 1](#) co. 1175 della L. 296/2006 (tra cui la regolarità contributiva), nonché al rispetto dei presupposti specificamente previsti per la misura dall'[art. 23](#) del DL 60/2024 e dal DM 11.4.2025 (tra cui la realizzazione dell'incremento occupazionale netto).

Inoltre, occorre rispettare anche la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

Cumulabilità

L'incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. La misura è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'[art. 4](#) del DLgs. 216/2023, nonché con l'esonero ex [art. 5](#) della L. 162/2021 per il datore in possesso della "Certificazione della parità di genere".

Domanda e fruizione

Il datore di lavoro richiedente deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione all'agevolazione, tramite il modulo di istanza *on line*, disponibile dal 16.5.2025 nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione - Articolo 23- Donne".

La domanda di riconoscimento dell'esonero per le donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della ZES, può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso, mentre nei restanti casi la domanda potrà essere presentata anche per i rapporti già in corso.

Ricevuta la domanda telematica, l'INPS provvede a:

- calcolare l'ammontare del beneficio spettante;
- consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato (per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l'agevolazione richiesta);
- fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse, un riscontro di accoglimento della domanda;
- procedere, nei casi previsti, alla registrazione dell'agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Se la domanda riguarda:

- un'assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l'esito di accoglimento viene fornito mediante comunicazione in calce al modulo di domanda;
- un'assunzione non ancora effettuata, l'INPS calcola l'ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione tramite PEC (o email), e una notifica nell'area "MyINPS", invitando il soggetto interessato a provvedere all'instaurazione del rapporto di lavoro e alla trasmissione della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni (la domanda sarà accolta solo in presenza di tale comunicazione).

La domanda verrà accolta solo in caso di sufficiente capienza di risorse per tutta la durata dell'incentivo.

Fruizione

Vengono dettate infine le istruzioni per la compilazione dei flussi UniEmens e per il recupero degli arretrati.

art. 23 DL 7.5.2024 n. 60

DM 11.4.2025 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Circolare INPS 12.5.2025 n. 91

Il Quotidiano del Commercialista del 15.5.2025 - "Bonus donne subordinato all'incremento occupazionale netto" - Silvestro

Guide Eutekne - Previdenza - "Assunzioni agevolate - Incentivo assunzione donne" - Gallo B.

Leggi in evidenza

FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE 10.3.2025 N. 114787

FISCALE

IMPOSTE INDIRETTE - REGISTRO - Modello per la registrazione telematica degli atti privati (modello "RAP") - Ambito di utilizzo - Estensione ai verbali assembleari di distribuzione di dividendi

In attuazione dell'art. 38 co. 5 del DL 30.5.2010 n. 78 conv. L. 30.7.2010 n. 122, con il provv. Agenzia delle Entrate 16.12.2022 n. 465502 è stato approvato il nuovo modello "RAP - Registrazione di atto privato", con le relative istruzioni di compilazione e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, da utilizzare per la registrazione telematica di determinati contratti.

Con il presente provvedimento viene ulteriormente aggiornato il suddetto modello "RAP", unitamente alle relative istruzioni e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, al fine di ampliare il suo ambito di utilizzo.

Ambito di applicazione del modello RAP

Anteriormente al presente provvedimento, il modello "RAP" era utilizzabile per la registrazione dei soli:

- contratti di comodato, come stabilito originariamente dal suddetto provv. Agenzia delle Entrate 16.12.2022 n. 465502;
- contratti preliminari di compravendita, in base all'estensione disposta con il provv. Agenzia delle Entrate 1.3.2023 n. 56766.

Con successivi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, il modello "RAP" sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati, tramite l'approvazione di specifiche parti dedicate alle varie tipologie di atti.

Estensione alla registrazione dei verbali assembleari di distribuzione di dividendi

Con il presente provvedimento, l'utilizzo del modello "RAP" viene esteso alla richiesta di registrazione in via telematica dei verbali assembleari di distribuzione degli utili societari, mediante l'introduzione di un apposito modulo aggiuntivo.

Il suddetto modulo aggiuntivo si compone del:

- quadro "Atto - Verbale di distribuzione utili", nel quale vanno indicati il "Totale utile conseguito" e l'"Importo utile distribuito ai soci";
- quadro "Soci", contenente i dati anagrafici dei soci nonché, per ciascuno di essi, le informazioni relative alla "Quota di partecipazione" e all'"Importo utile percepito", qualora singolarmente menzionati all'interno del verbale.

Se i soci non vengono menzionati, ovvero se la compagine societaria è costituita da più di 20 soci, la compilazione dei relativi campi non è dovuta.

Presentazione del modello "RAP"

Il modello "RAP" per la registrazione in via telematica dei verbali di distribuzione degli utili societari deve essere presentato:

- dai rappresentanti legali o incaricati delle società che distribuiscono gli utili;
- oppure dagli intermediari autorizzati.

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) è disponibile gratuitamente la procedura web per la compilazione e la presentazione del modello RAP aggiornato con la nuova sezione dedicata alla registrazione telematica dei verbali di distribuzione degli utili, unitamente al relativo software di controllo.

Pagamento dell'imposta di registro

La presentazione del modello "RAP" per la registrazione in via telematica dei verbali di distribuzione degli utili societari comporta il versamento delle imposte di registro e di bollo calcolate in autoliquidazione da parte dei soggetti obbligati al pagamento, in luogo della liquidazione effettuata dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

La registrazione dell'atto di distribuzione di utili, a norma dell'art. 13 del DPR 131/86 e dall'art. 4 co. 1 lett. d) n. 1 della Tariffa, Parte I, ad esso allegata, deve avvenire entro 30 giorni dalla sua deliberazione ed è soggetta all'imposta di registro in misura fissa (200,00 euro).

Il sistema di registrazione telematica calcola in automatico le imposte dovute in base al modello "RAP" e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente.

Tassazione del contratto preliminare con acconti

Al fine di adeguarsi alle novità previste dal DLgs. 18.9.2024 n. 139, con il quale sono stati riformati i tributi indiretti diversi dall'IVA, il presente provvedimento ha anche aggiornato le specifiche tecniche del modello "RAP" in modo da recepire la modifica in materia di tassazione del contratto preliminare con acconti.

Si ricorda, infatti, che, modificando l'art. 10 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, il DLgs. 139/2024 ha disposto che l'acconto non soggetto ad IVA, versato al contratto preliminare, sconti l'imposta di registro:

- con la medesima aliquota dello 0,5% prevista per la caparra confirmatoria;
- oppure con la minore imposta dovuta per il contratto definitivo.

La tassazione degli acconti e delle caparre confirmatorie al contratto preliminare deve, quindi, tenere conto dell'imposta che sarà dovuta al contratto definitivo e non superarla.

Modifica delle sanzioni

Le specifiche tecniche aggiornate del modello "RAP" recepiscono le novità in materia di sanzioni amministrative tributarie in caso di tardivo pagamento delle imposte autoliquidate, per effetto della riforma operata con il DLgs. 14.6.2024 n. 87.